



# COMUNE DI AZZANO DECIMO

## UFFICIO PATRIMONIO

e-mail: [protocollo@comune.azzanodecimo.pn.it](mailto:protocollo@comune.azzanodecimo.pn.it) PEC: [comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it](mailto:comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it)

### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio, nell'ambito dell'attività di inserimento lavorativo delle persone disagiate, comprende la pulizia degli edifici comunali e per alcuni di essi anche l'apertura/chiusura.

Le superfici sotto indicate si devono intendere quali superfici convenzionali nette dei vari locali degli edifici oggetto degli interventi di pulizia e non suscettibili di alcuna modifica.

La Cooperativa sociale è pertanto tenuta ad effettuare le opportune verifiche prima di formulare l'offerta economica.

ELENCO IMMOBILI CON PULIZIA				Colonna 1	Colonna 2	Colonna3
N.	DESCRIZIONE	MQ.	INTERV. FISSI APERTURA O CHIUSURA SETTIMANALI	FREQUENZA PULIZIE TIPO A) (*)	Aperture Chiusure Extra previste annualmente	
1	<b>SEDE COMUNALE:</b>					
	A) UFFICI- P.T. e P.1°	1486		Trisettimanale		
	B) BAGNI piano terra e 1° piano	79		Giornaliero		
	C) ARCHIVIO PIANO SCANTINATO	250		Mensile		
	D) LOGGIA, PORTICO P.T. E 1°	262		Mensile		
	E) AUTORIMESSA COPERTA	1350		Mensile		
2	<b>SEDE VIGILI URBANI</b>	180		Trisettimanale		
3	<b>BIBLIOTECA corpo principale</b>	420		Giornaliero		
	BARCHESSA	72,30		Settimanale		
4	<b>CENTRO SOCIALE AZZANO</b>	605		Giornaliero		
5	<b>CENTRO SOCIALE CORVA:</b>					
	A) AMBULATORIO MEDICO P.T.	80		Bisettimanale		
	B) LOCALE PIANO SECONDO	100		"		
	C) SALA PICCOLA PIANO TERRA	60		Bisettimanale		
6	<b>AUTOPARCO COMUNALE</b>	58		Settimanale		
7	<b>SALA ENAL</b>				180	
	A) BAR	65		Trisettimanale		
	B) AUDITORIUM	276		Settimanale		
8	<b>CASA DELLO STUDENTE</b>					
	ATRIO e SCALE	146		Giornaliero		

		PRIMO PIANO	53		Giornaliero	
		BAGNI ESTERNI	10		Settimanale	
9		<b>EX LATTERIA TIEZZO</b>				
		A) P.T.CENTRO AGGREG.GIOVANILE e scale	196		Bisettimanale	
10		<b>EX VILLA STEFANI A FAGNIGOLA</b>				
		A)AMBULATORIO MEDICO	42		Bisettimanale	
		B) AUDITORIUM	200		Settimanale	
11		<b>EX SCUOLE ELEMENTARI DI PRATURLONE DI F. VENETO - UFFICI SSC</b>	500		Trisettimanale	
12		<b>PALESTRA C/O SCUOLA CORVA (**)</b>	331	/	Giornaliero	
13		<b>PALESTRA C/O SCUOLA TIEZZO (**)</b>	305	/	Giornaliero	
14		<b>TEATRO COMUNALE</b>	1282		<b>40 interventi annui di pulizia ordinaria su richiesta</b>	
<b>ELENCO IMMOBILI CON PULIZIA E APERTURA / CHIUSURA</b>				<b>Colonna 1</b>	<b>Colonna 2</b>	
<b>N.</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MQ.</b>	<b>INTERV. FISSI APERTURA O CHIUSURA SETTIMANALI</b>	<b>FREQUENZA PULIZIE TIPO A) (*)</b>	<b>Aperture Chiusure Extra previste annualmente</b>
14		<b>PISTA PATTINAGGIO PALAVERDE (**)</b>	1277	4 aperture 6 chiusure	Giornaliero	25
15		<b>TUNNEL CON SPOGLIATOI C/O PISTA PATTINAGGIO (**)</b>	135	2 apert./2 chius.	Giornaliero	5
16		<b>PALESTRA C/O SCUOLA FAGNIGOLA (**)</b>	855	2 apert./2 chius.	Giornaliero	15
17	(***)	<b>PALESTRA C/O SCUOLA C. BATTISTI (**)</b>	460	3 aperture 5 chiusure	Giornaliero	36
18		<b>PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (**)</b>	610	3 aperture 5 chiusure	Giornaliero	5
19		<b>PALAGINNASTICA (**)</b>	660	4 aperture 6 chiusure	Giornaliero	5
20		<b>PALAZZETTO DELLO SPORT (**)</b>	1509	6 chiusure	Giornaliero	20
21		<b>PALESTRA "AZZURRA"</b>	645	4 aperture 6 chiusure	Giornaliero	5

(\*) Trisettimanale: 3 volte alla settimana

Bisettimanale: 2 volte alla settimana

Giornaliero: 5 volte alla settimana (dal lunedì al venerdì)

(\*\*) Esclusi i mesi di luglio e agosto

(\*\*\*) Per l'anno scolastico 201/2019 gli spazi della palestra sono utilizzati come mensa scolastica quindi dal settembre 2018 a maggio 2019 non necessitano né di pulizia né di aperture/chiusure

## ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. Il contratto di appalto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data che verrà comunicata nella comunicazione di aggiudicazione ancorché non efficace e che si indica presumibilmente nel 01 gennaio 2019 compatibilmente con la conclusione delle procedure per addivenire all'aggiudicazione dell'appalto; dovrà aver luogo comunque entro 10 (dieci) giorni dalla firma del contratto d'appalto.

2. L'amministrazione si riserva il diritto di recedere anticipatamente qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato dell'Ente, eseguito in maniera non soddisfacente.
3. In tale eventualità alla cooperativa spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo dall'Amministrazione a qualsiasi titolo e o pretesa.
4. Resta salva la facoltà della cooperativa di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente codice civile (artt. 1453, 1463, 1467).
5. Il RUP può consentire l'esecuzione in via d'urgenza; ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, precisando che l'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti regionali, statali o comunitari.
6. E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito della convenzione.
7. Con la presentazione dell'offerta la Cooperativa sociale è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare le prestazioni nei modi e nei termini della stessa e del presente capitolato nelle more della stipulazione della convenzione.

### **ART. 3 - OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI**

1. L'appalto è riservato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n° 381, alle cooperative sociali di tipo "B" iscritte nell'apposito registro regionale di cui all'articolo 3 della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20.
2. L'appalto sarà regolato, oltre che dal presente capitolato, dalla convenzione, stipulata con la cooperativa sociale aggiudicataria, redatta in conformità allo schema di convenzione - tipo di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20 approvato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n° 187 e modificato con decreto 24 novembre 2008, n° 320.
3. Bozza della predetta convenzione è allegata ai documenti di gara.
4. La stipula della convenzione sarà condizione essenziale per l'accesso al canale contributivo previsto dall'art. 10 (Funzioni della Regione) comma 1 lett c) della L.R. 20/2016 aggiornata con L.R. 25/2016 che dispone la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all' articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE**

1. Faranno parte integrante e sostanziale della convenzione i seguenti allegati:
  - a. il presente capitolato speciale;
  - b. l'elenco nominativo del personale impiegato di cui all'articolo 4 della convenzione - tipo;

- c. l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci citato, con riferimento alle cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali, all'articolo 4 della convenzione - tipo;
- d. i piani individuali di inserimento citati all'articolo 5 della convenzione – tipo
- e. l'elenco nominativo dei soci volontari impiegati citato all'articolo 7 della convenzione - tipo.

## **ART. 5 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Il servizio comprende prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria.

### *Pulizia ordinaria da effettuarsi ad **ogni intervento** rispettando la frequenza riportata nell'elenco degli stabili comunali*

- 1) Arieggiamento, ove possibile, dei locali e successiva chiusura di tutti i serramenti e luci a fine servizio;
- 2) Svuotatura e pulizia cestino e sistemazione dei rifiuti negli appositi sacchi;
- 3) Trasporto dei rifiuti negli appositi contenitori comunali, secondo il programma di raccolta;
- 4) Spazzatura dei pavimenti di tutti i locali e delle scale, ivi compresi gli impianti elevatori ed ascensori ove presenti e rimozione ragnatele;
- 5) Lavatura dei pavimenti con integrazione nell'acqua di idoneo prodotto detergente e disinfettante ad azione germicida;
- 6) Lavatura e disinfezione dei locali adibiti a cucina comprese le pareti piastrellate, degli impianti dei servizi igienici ivi compresa la pulizia delle pareti piastrellate e degli accessori da bagno con prodotti disinfettanti non abrasivi e compatibili con le superfici trattate, uso di deodoranti solidi;
- 7) Sostituzione dei rotoli finiti di carta igienica, e salviette (forniti dalla committente);
- 8) Spolvero delle ringhiere delle scale interne;
- 9) Spolvero e pulizia con prodotti adeguati al tipo di rivestimento, di tutti i mobili, sedie, spolvero macchine ed attrezzature d'ufficio (computer e stampanti...) suppellettili ed accessori esistenti negli uffici e locali in genere, con riordino delle sedie al loro posto. Per quanto attiene le scrivanie si precisa che sarà pulito il piano di lavoro solo per la parte libera da ingombri;
- 10) Pulizia ed eliminazione impronte e tracce di qualsiasi origine su ambo i lati delle porte a vetro dei locali aperti al pubblico.

### *Pulizia ordinaria da effettuarsi **mensilmente**:*

- 1) Spolveratura dei corpi illuminanti;
- 2) Aspirazione divani e poltrone in tessuto;
- 3) Battitura ed aspirazione tappeti;
- 4) Spolvero ad umido degli infissi e dei davanzali interni
- 5) Pulizia vetri interni, telai, porte e serrame in genere;

### *Pulizia ordinaria da effettuarsi **semestralmente**:*

- 1) Pulizia di vetrate poste all'esterno degli edifici;
- 2) Lavatura di tende in tessuto, pulitura di tende alla veneziana e davanzali esterni;
- 3) Sanificazione a vapore presso il Centro Diurno di Azzano Decimo delle poltroncine utilizzate dagli anziani;

### *Pulizia ordinaria relativa al Teatro Comunale da effettuarsi su richiesta dell'Amministrazione (Foyer con bagni, bar platea, palco e retro palco e camerini):*

- 1) Arieggiamento, ove possibile, dei locali e successiva chiusura di tutti i serramenti e luci a fine servizio;
- 2) Svuotatura e pulizia cestino e sistemazione dei rifiuti negli appositi sacchi;
- 3) Trasporto dei rifiuti negli appositi contenitori comunali, secondo il programma di raccolta;
- 4) Spazzatura dei pavimenti di tutti i locali e delle scale, ivi compresi gli impianti elevatori ed ascensori ove presenti e rimozione ragnatele;
- 5) Lavatura dei pavimenti con integrazione nell'acqua di idoneo prodotto detergente e disinfettante ad azione germicida;
- 6) Lavatura e disinfezione dei locali adibiti a cucina comprese le pareti piastrellate, degli impianti dei servizi igienici ivi compresa la pulizia delle pareti piastrellate e degli accessori da bagno con prodotti disinfettanti non abrasivi e compatibili con le superfici trattate, uso di deodoranti solidi;
- 7) Sostituzione dei rotoli finiti di carta igienica, e salviette (forniti dalla committente);
- 8) Spolvero delle ringhiere delle scale interne;
- 9) Spolvero e pulizia con prodotti adeguati al tipo di rivestimento, di tutti i mobili, sedie, spolvero macchine ed attrezzature d'ufficio (computer e stampanti...) suppellettili ed accessori esistenti negli uffici e locali in genere, con riordino delle sedie al loro posto. Per quanto attiene le scrivanie si precisa che sarà pulito il piano di lavoro solo per la parte libera da ingombri;
- 10) Pulizia ed eliminazione impronte e tracce di qualsiasi origine su ambo i lati delle porte a vetro dei locali aperti al pubblico.

*Pulizia straordinaria:*

Si identificano come pulizie straordinarie quelle effettuate nelle seguenti ipotesi:

- dipendenza da lavori straordinari, di ristrutturazione, manutenzione dei locali,
- dipendenza da fattori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio quali interventi su superfici murarie per posa cavi, tubazioni, ecc.;
- dipendenza da fattori climatici di particolari consistenza;

Tali pulizie, il cui compenso non è compreso nel corrispettivo del presente appalto, potranno essere richieste dall'Amministrazione sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

## **ART. 6 - ORARI DEL SERVIZIO**

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate nelle ore libere dai servizi per i quali i locali sono destinati; a tal fine si riportano gli orari di servizio di quella parte di immobili per i quali vi sono orari fissi.

## **ORARI DI SERVIZIO FISSI EDIFICI COMUNALI**

Gli orari d'ufficio della Sede Comunale in P.zza Libertà, n. 1 sono i seguenti:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30;

Martedì e Giovedì dalle ore 7.30 alle ore 18.30;

Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30;

Gli orari d'ufficio della Sede Staccata Vigili Urbani c/o Via Roma 37/A sono i seguenti:

dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 20,00

Gli orari d'ufficio della Biblioteca Comunale in V.le Rimembranze , n. 1 sono i seguenti:

Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 7.30 alle ore 13.00

dal Lunedì al Venerdì dalle 13.30 alle 19.00

Gli orari d'ufficio del Centro Sociale di Azzano Decimo Via XXV Aprile n. 58, sono i seguenti:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 18.30

Gli orari dell'Autoparco Comunale Via Troiat 7 sono i seguenti:

Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00

Venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00

Gli orari d'ufficio della Sede dei Servizi Sociali dei Comuni a Praturrone di Fiume Veneto sono i seguenti:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30;

Martedì e Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

Sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30;

Solo per particolari esigenze potranno essere effettuati orari diversi previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

Nell'esecuzione dei lavori la Ditta Aggiudicataria dovrà quotidianamente verificare per mezzo di addetti incaricati, il calendario delle riunioni, delle assemblee o delle presenze di pubblico nei locali con particolare riguardo alle sale riunioni e alla sala Consiliare, provvedendo conseguentemente ad assicurare le necessarie condizioni di pulizia ed igienicità dei locali.

Particolare cura ed attenzione dovrà essere posta dal personale della Ditta Affidataria nella chiusura degli infissi una volta ultimata la fase di arieggiamento e pulitura dei pavimenti e comunque, in ogni caso, detto personale dovrà, prima di andarsene dal posto di lavoro, controllare che porte, finestre, tapparelle, scuri, persiane, ecc. siano chiuse e le luci siano spente.

## **ART. 7 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

In caso di scioperi dei propri dipendenti la cooperativa aggiudicataria è tenuta a darne comunicazione scritta all'Amministrazione in via preventiva e tempestiva ed è, altresì, tenuta a garantire per tutta la durata dell'evento un servizio di emergenza. I servizi e le prestazioni non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti della Ditta aggiudicataria, verranno computati e detratti dalle relative fatture.

L'aggiudicatario è tenuto a dare al Comune immediata comunicazione (al massimo entro un'ora), con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In caso di temporanea interdizione del servizio per impossibilità di accedere ai locali per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a causa di forza maggiore, l'aggiudicatario, in accordo con il competente

ufficio comunale, effettua le necessarie modifiche per garantire il normale espletamento del servizio in orari diversi concordemente con le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Le variazioni temporanee non comporteranno di massima alcuna rideterminazione dell'importo contrattuale, purché tali variazioni non comportino un cambiamento sostanziale alla natura del contratto.

In caso di circostanze eccezionali che rendessero necessarie delle interruzioni del servizio, l'aggiudicatario deve darne immediatamente notizia all'ufficio comunale competente.

## **ART. 8 - MATERIALI ED ATTREZZATURE**

Sono a carico della ditta affidataria i materiali di consumo (detersivi, detergenti, cere, spugne, stracci, piumini, disinfettanti, sacchi per le immondizie, ecc.) e l'utilizzo di attrezzature occorrenti per compiere il lavoro (aspirapolveri, scopettoni, lucidatrici, lavapavimenti, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione igienica e antinfortunistica (guanti, occhiali, ecc.) mentre sono a carico del Comune la fornitura dell'acqua e della forza motrice e i materiali di uso comune quali: carta igienica, salviette asciugamani e sapone.

L'Amministrazione metterà a disposizione della ditta un locale per la conservazione dei materiali e/o attrezzature occorrenti per l'espletamento del presente appalto, non accessibile a personale estraneo al servizio.

Le attrezzature utilizzate dovranno essere adeguate al servizio da compiere, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni e dovranno essere dotate del contrassegno della Ditta affidataria. Le varie attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea e tutti gli aspirapolveri dovranno essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Tutti i prodotti dovranno essere di buona qualità e conformi alle normative vigenti (biodegradabilità/ecocompatibilità, dosaggi, avvertenze pericolosità, ecc.) in materia di tutela dell'ambiente.

I prodotti di pulizia utilizzati dalla Ditta dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche:

- a) non essere classificati: Molto Tossici (T+); Tossici (T); con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) o Pericolosi per l'ambiente (N) secondo la direttiva 67/548/CEE (comprese modifiche ed adeguamenti) e Direttiva 1999/45/CE, recepite in Italia con D.Lgs. 65 del 14 marzo 2003;
- b) non devono contenere: tensioattivi non rapidamente biodegradabili (test OECD 301 A-F); i tensioattivi devono essere conformi al regolamento 648/2004/CE relativo ai detergenti, senza applicazione degli articoli 5 e 6 (deroghe);
- c) non devono contenere i seguenti ingredienti: quelli classificati come cancerogeni di categoria 1 o 2 (R45, R49), mutageni di categoria 1 o 2 (R46) o tossici per la riproduzione di categoria 1 o 2 (R60, R61), nonché ingredienti pericolosi per l'ambiente (simbolo N); altamente tossici per gli organismi acquatici (R50); tossici per gli organismi acquatici (R51); acido etilendiamminotetracetico (EDTA); alchilfenoletoossilati (APEO); sbiancanti a base di cloro (composti di cloro attivo); composti di muschi azotati e muschi policiclici.

Si presumono conformi alle caratteristiche su indicate:

- a) i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento 1980/2000/CE) che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del 23.03.2005 per l'assegnazione del marchio ai "detergenti multiuso e ai detergenti per servizi

sanitari” e successivi eventuali aggiornamenti;

b) i prodotti che hanno ottenuto il marchio Nordic Swam che rispettano i criteri stabiliti dal Nordic Ecolabelling per i “cleaning products” versione 3.3 e successivi eventuali aggiornamenti.

La cooperativa aggiudicataria si impegna a fornire all’Ufficio Patrimonio del Comune, entro 15 giorni dall’inizio del servizio, l’elenco dei prodotti che verranno utilizzati e le relative schede tecniche. È facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice chiedere la sostituzione di prodotti che, a suo insindacabile giudizio, riterrà non graditi e non idonei allo scopo. In tal caso, la cooperativa dovrà provvedere alla sostituzione dei prodotti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I prodotti dovranno essere, sempre, contenuti nelle loro confezioni originali e dovranno riportare nelle etichette la denominazione del prodotto, la ragione sociale del responsabile dell’emissione in commercio, il grado di biodegradabilità, il tenore dei composti in fosforo e le indicazioni ed istruzioni sull’impiego.

È vietato l’utilizzo di sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque dannose alla salute e alle cose (pavimenti, mobili, ecc.); al termine delle operazioni di pulizia e igienizzazione non dovranno esservi residui di liquidi, sostanze o altro che possano costituire pericolo.

#### **Art. 9 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE**

Il Responsabile del Servizio, o chi ne fa le veci, si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla regolarità del servizio oggetto del presente appalto verificando che lo stesso venga svolto secondo le prescrizioni tecniche e le modalità di cui al presente capitolato. Gli accertamenti verranno eseguiti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio.

Pertanto, è fatto obbligo all’aggiudicatario di attestare su apposito registro “Presenze e Prestazioni”, le presenze presso ogni sede e l’effettuazione di ogni intervento eseguito. Tale documentazione dovrà essere inviata all’ufficio patrimonio del Comune a mezzo mail al seguente indirizzo: [patrimonio@comune.azzanodecimo.pn.it](mailto:patrimonio@comune.azzanodecimo.pn.it) entro i 5 giorni del mese successivo rispetto al mese lavorato.

Per le riscontrate inadempienze della Ditta nell’esecuzione del servizio verranno applicate le penalità di cui al successivo art. 20 “Penali”, nei modi e nei termini ivi indicati.

#### **ART. 10 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL’APPALTO**

In linea generale il Comune per esigenze motivate si riserva la facoltà di sospendere il servizio di pulizia in qualsiasi locale, e di modificare la periodicità delle prestazioni. Per sopravvenute esigenze di servizio, od in occasione di particolari eventi e circostanze, il Comune si riserva la facoltà di estendere o ridurre, anche temporaneamente, il numero dei locali, prestazioni e superfici comprese nel presente appalto. In caso di estensione o riduzione delle prestazioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, il Comune concorderà con la Cooperativa sociale il relativo compenso in aumento od in riduzione.

Nel caso in cui il Comune dovesse disporre di personale dipendente in ruolo atto a garantire l’intero servizio in oggetto, essa potrà avvalersi in qualsiasi momento della facoltà di recesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1671 codice civile, dandone preavviso all’appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un mese prima.



## **ART. 11 - PAGAMENTI**

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, e verranno liquidate entro 30 gg. dalla data di presentazione all'Ufficio Protocollo. L'emissione del mandato di pagamento è in ogni caso subordinato all'ottenimento da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) coprente il periodo in fatturazione. Le irregolarità risultanti dal D.U.R.C. comporteranno la sospensione della liquidazione delle fatture. La Cooperativa sociale in sede di stipula della convenzione dovrà dichiarare di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

## **ART. 12 - REVISIONE DEL PREZZO**

Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, la Cooperativa sociale può chiedere la revisione del corrispettivo nel rispetto delle periodicità e sulla base della variazione dei parametri oggettivi di seguito individuati: - indice dei prezzi calcolato dall'Istituto nazionale di statistica sui prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati, riferito all'anno precedente. Il corrispettivo si intende comunque immodificabile nel primo anno di validità della convenzione.

## **ART. 13 - REQUISITI E DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE**

La Cooperativa sociale dovrà assicurare il servizio con proprio personale. In sede di offerta la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare, ai sensi dell'articolo 4 della convenzione tipo, ad impiegare persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n° 381.

La Cooperativa sociale dovrà comunicare, prima della stipula della convenzione, l'elenco nominativo del personale di cui all'articolo 4 della convenzione - tipo suddiviso in:

- n° totale dei lavoratori impiegati;
- n° delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n° 381;
- n° del personale di sesso femminile;
- n° delle persone svantaggiate di sesso femminile.

Nell'elenco nominativo di cui sopra devono essere dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari. Nell'elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e del responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo nonché i compiti agli stessi attribuiti. Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata all'Ente e debitamente motivata.

Qualora la Cooperativa sociale sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, la stessa si impegna a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.

La Cooperativa sociale si impegna, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della convenzione tipo, ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle modalità indicate nella convenzione.

La Cooperativa sociale si impegna, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della convenzione tipo, ad attuare le necessarie attività di formazione sulla base delle modalità indicate nella convenzione. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque dipendente della Cooperativa sociale addetto ai servizi, che dia motivo di lagnanze, indicandone i motivi alla Cooperativa sociale, la quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

La Cooperativa sociale risponderà di tutti i fatti di gestione e comportamento del proprio personale per le mansioni assunte.

La Cooperativa sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della Legge 3 aprile 2001, n. 142, si impegna ed obbliga:

- a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;

- a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

La Cooperativa sociale si impegna ed obbliga ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Ai fini dell'effettuazione da parte dell'Ente di apposite verifiche a tale riguardo, la Cooperativa sociale si impegna ed obbliga altresì a presentare idonea documentazione attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi contributivi.

Tutti gli addetti al servizio di pulizia dovranno essere presenti negli orari concordati.

Al termine del servizio gli addetti lasceranno immediatamente i locali oggetto dell'appalto; non dovranno mettere disordine tra carte, documenti ed oggetti lasciati sui tavoli, né aprire cassetti e armadi; dovranno spegnere tutte le luci non necessarie e chiudere a chiave i locali.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto; in particolare è tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti depositati negli uffici e locali, non dovranno per alcun motivo prendere conoscenza con qualsiasi modalità di dati contenuti nei documenti conservati negli uffici, ciò onde garantire il rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196).

Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchiature comunali (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento del servizio di pulizia.

## **ART. 14 - VALUTAZIONE DEI RISCHI**

La Cooperativa sociale ha l'obbligo di individuare e valutare i fattori che costituiscono una potenziale fonte di pericolo per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81.

La Cooperativa sociale deve dimostrare di aver redatto il documento di valutazione suddetto, e tenerlo a disposizione dell'Ente.

La Cooperativa sociale deve comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di consentire l'attivazione, quando necessario, delle procedure e misure di coordinamento, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81.

Con riferimento al disposto dell'articolo 26, comma 3-ter del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, che prevede in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente venga redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), è stata effettuata una valutazione, tenendo conto dei seguenti elementi:

- presenza di personale della ditta committente, Tecnici, Fornitori, persone terze presenti presso l'edificio oggetto dell'appalto: valutazione del rischio basso;
- utilizzo di impianti di sollevamento meccanici con adeguati DPI (piattaforma di lavoro elevabile): valutati 20 giorni di noleggio l'anno

Per quanto sopra indicato e valutato, i costi degli oneri sono stati calcolati in €. 4.000,00 per tutta la durata dell'appalto.

#### **ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA SOCIALE**

Nel caso di mancata od incompleta esecuzione del servizio, anche a seguito di negligenze della Cooperativa sociale, il Comune potrà provvedere d'ufficio con personale proprio o ricorrendo a terzi, a totale carico della Cooperativa, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori ed ulteriori danni.

L'esecuzione d'ufficio del servizio dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere, intimata a mezzo di lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, a provvedere all'esecuzione del servizio entro il termine indicato. La Cooperativa sociale, nel periodo di svolgimento delle attività previste dal servizio di pulizia, è custode dei locali e di tutto quanto in esso contenuto. Per l'accesso ai locali verranno fornite le relative chiavi, e contestualmente verrà steso un verbale di consegna. La Cooperativa sociale risponde di ogni danno che, per fatto proprio o del personale addetto, possa derivare all'ente e/o a terzi. La Cooperativa sociale esonera l'ente per danni derivanti da fatti dolosi o colposi di terzi, in conseguenza anche di furti.

#### **ART. 16 - DANNI A PERSONE O COSE**

La Cooperativa sociale è responsabile di ogni danno che derivi all'ente o a terzi dall'esecuzione del servizio.

Qualora la Cooperativa sociale non dovesse provvedere al risarcimento del danno arrecato nel termine indicato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul più vicino pagamento in scadenza.

La Cooperativa sociale si obbliga altresì a sostituire a proprie spese i vetri che venissero eventualmente infranti dal personale addetto alle pulizie.

#### **ART. 17 - COPERTURA ASSICURATIVA**

L'aggiudicatario, oltre a tutto quanto occorra per far sì che il servizio in oggetto sia espletato a perfetta regola d'arte, resta sempre responsabile dei danni che per fatto proprio dei suoi dipendenti venissero arrecati, nel corso dello svolgimento del servizio, a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, rendendo in tutti i casi l'Amministrazione stessa sollevata ed indenne da ogni responsabilità. La cooperativa, in ogni caso, dovrà provvedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle cose danneggiate nell'ambito degli spazi interessati dall'appalto.

A tal fine la cooperativa aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà stipulare apposita polizza per copertura assicurativa RTC e RCO che preveda, per tutta la durata dell'appalto, la copertura di danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'effettuazione dei servizi appaltati. L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad euro 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie e scoperti. In alternativa alla stipulazione di una polizza come sopra riportato, l'impresa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attiva, avente le stesse

caratteristiche sopra citate. In tal caso, potrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione garantisce anche il servizio svolto per conto del Comune di Fiume Veneto. Copia autentica di detta polizza e relativa appendice dovranno essere consegnate all'Amministrazione in sede di contratto.

### **ART. 18 – PENALITÀ**

In caso di inadempienza totale o parziale alle prestazioni oggetto del presente capitolato, e salvi i casi di forza maggiore, il Comune ha il diritto di applicare una penale variabile da € 150,00 a € 1.000,00 per ogni abuso od infrazione, e determinata secondo la minore o maggiore gravità di questa, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. Sono considerate di massima gravità le violazioni delle disposizioni volte a tutelare la privacy.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da specifica contestazione scritta, notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, lasciando un congruo termine alla controparte per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Il Comune può incamerare l'importo della penale, soddisfacendosi direttamente sulla cauzione versata, che dovrà essere reintegrata dall'impresa appaltatrice entro il termine di 60 giorni.

### **ART. 19 - CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di più di n° 3 diffide formali da parte dell'ente;
- reiterate e gravi violazioni delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale della convenzione;
- perdita, da parte della Cooperativa sociale, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari in seguito a sentenza che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, sospensione o cancellazione dal registro regionale delle cooperative sociali tipo "B";
- sospensione, abbandono, mancata effettuazione del servizio affidato con il presente appalto, salve le cause di forza maggiore;
- le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

Dette violazioni dovranno essere contestate per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo.

La risoluzione del contratto conferisce al Comune il diritto di affidare a terzi il servizio; detto affidamento avverrà ricorrendo alla trattativa privata, vista l'esigenza di limitare le conseguenze derivanti dalla risoluzione della convenzione, e di assicurare la continuità del servizio. Resta ferma la responsabilità della Cooperativa sociale per le responsabilità civili e penali in cui essa potrà incorrere per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

### **ART. 20 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA**

Qualora il contratto venga disdettato da parte della Cooperativa sociale prima della scadenza naturale, senza giusta causa, l'amministrazione si rivarrà sulla intera cauzione definitiva, a titolo di penale.

Verranno inoltre ad essa addebitate le maggiori spese derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento del danno.

#### **ART. 21 - ONERI A CARICO DELL'ENTE**

Sono a carico dell'ente le spese di acqua ed elettricità occorrenti per l'espletamento del servizio, nonché l'Imposta sul Valore Aggiunto.

#### **ART. 22 - CAUZIONE**

L'aggiudicatario dovrà costituire a favore del Comune e per tutta la durata del contratto un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo netto dell'affidamento (importo contrattuale al netto di IVA) a norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione può essere prestata tramite deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale o a mezzo di polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della legge vigente.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 103, alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del medesimo D.Lgs 50/016 previste per la garanzia provvisoria; La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **ART. 23 - SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono poste a carico della Cooperativa sociale, senza diritto di rivalsa.

#### **ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

È vietata la cessione anche parziale della convenzione, a pena di nullità. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione del Comune.

#### **ART. 25 – SUBAPPALTO**

Per i subappalti si applicano le disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al comma 1 della Legge 13

agosto 2010, n° 136, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge.

#### **ART. 26 - CONTROVERSIE**

Per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione e all'esecuzione del presente contratto, le parti si rivolgeranno esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro competente per territorio è quello del Tribunale di Pordenone.

#### **ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le informazioni relative agli atti di cui il personale impiegato verrà, eventualmente, a conoscenza per ragione del servizio devono essere considerate come assolutamente riservate. L'aggiudicatario si impegna a prendere tutti i provvedimenti possibili ad assicurare e proteggere la riservatezza dei dati di cui viene a conoscenza. L'aggiudicatario deve adeguarsi alla normativa sulla privacy per quanto riguarda la sicurezza dei dati.

L'aggiudicatario si impegna ad assumere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati.

#### **ART. 28 - ALLEGATI**

Al presente capitolato è allegata, facente parte integrante e sostanziale:

- Allegato "1" – Planimetrie degli immobili